

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL COMPENSORIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - C.I.G. 7376886EE4

CHIARIMENTO N. 9

In relazione alla procedura di cui al Titolo, è pervenuta, da parte di una Società, la seguente richiesta di chiarimento:

QUESITO:

1. Si chiede, in riferimento all'affermazione "l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81", qualora l'aggiudicatario già possedesse all'interno del proprio organico tutte le figure necessarie per l'espletamento del servizio, se lo stesso è obbligato ad assolvere comunque a tale disposizione.
2. In caso sia comunque obbligato ad assolvere a tale disposizione, si chiede in che termini poter determinare a priori l'organizzazione e la pianificazione del servizio, così come previsto da capitolato, (Cap. 2 – § 2.1 Pianificazione e gestione delle attività) non avendo cognizione della disponibilità reale delle nuove assunzioni previste, essendo il servizio di manutenzione del verde a carattere stagionale.
3. Inoltre si chiede se il monte ore annuo previsto per l'espletamento del servizio sia esclusivamente di un totale annuo di 2384 ore e le figure necessarie per l'espletamento del medesimo siano in numero pari a 8 operai, così come indicato nella tabella a pag. 21 del capitolato; o se per l'espletamento del servizio sono necessarie ulteriori risorse, oltre a quelle indicate nella tabella sopra citata.

RISPOSTA:

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario già possedesse, all'interno del proprio organico, tutte le figure necessarie per l'espletamento del servizio, lo stesso non è obbligato ad assolvere alla disposizione di cui all'art. 50 del Codice dei contratti. Infatti, la c.d. "clausola sociale" di cui all'articolo citato *"non deve essere intesa, come ritenuto da costante giurisprudenza, come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, ma viceversa, deve prevedere che le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto. ... Di conseguenza essa deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante"* (cfr. ANAC – Nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2017).



2. Vedi risposta n. 1.
3. Nel capitolato e nel computo metrico non è stato indicato un monte ore per l'esecuzione dell'appalto né il numero di addetti necessari. La tabella di cui trattasi ha un mero carattere orientativo e si riferisce all'organizzazione adottata dall'attuale società appaltatrice per l'esecuzione del servizio.

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**

Prof.ssa Antonella Canini